

STATUTO

INSIEME SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARIGLIANO NA CORSO VITTORIO
EMANUELE III 140

Numero REA: NA - 797038

Codice fiscale: 03224000616

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2013 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	ARTICOLO 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita una Società Cooperativa Sociale Onlus denominata	
	"INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"	
	ARTICOLO 2	
	SEDE	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Marigliano (NA)	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli or-	
	gani sociali di volta in volta funzionalmente competenti,	
	potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi	
	amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il	
	territorio nazionale ed all'estero.	
	ARTICOLO 3	
	DURATA	
	La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180	
	giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 18 del presente sta-	
	tuto.	
	ARTICOLO 4	
	SCOPO SOCIALE	
	Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte	

	all'interesse dei soci secondo le direttive che saranno im-	
	partite dall'organo amministrativo e dell'Assemblea dei Soci	
	in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso	
	interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno pre-	
	valere su quelli generali.	
	La società cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di	
	ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che	
	ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte	
	dal mercato.	
	Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all' integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-	
	sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1,	
	lett. a) della Legge n. 381/1991.	
	Inoltre la cooperativa persegue anche l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività pro-	
	duttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, indu-	
	striale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o	
	mediante la partecipazione a gare di appalti; il tutto fina-	
	lizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate	
	ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli arti-	
	coli 1,lett. b) e 4 della legge n. 381/1991.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci pos-	

	sono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto asso-	
	ciativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro ex art.	
	1 c.3 L. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far	
	partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutua-	
	lità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua atti-	
	vità, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla	
	cui diffusione è impegnata.	
	ARTICOLO 5	
	OGGETTO	
	La società cooperativa, con le finalità previste dalla legge	
	8 novembre 1991 n. 381, e dunque con riferimento e in confor-	
	mità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e re-	
	quisiti dei propri soci cooperatori, ai sensi dell'art. 1,	
	comma 1 lettera a) della l. 381/1991, ha per oggetto:	
	- l'assistenza socio sanitaria di base;	
	- l'assistenza socio sanitaria domiciliare, anche di tipo in-	
	tegrata, a favore di anziani, disabili, minori, consistente	
	nell'insieme organizzato di trattamenti riabilitativi e, in-	
	fermieristici necessari per stabilizzare il quadro clinico,	
	limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della	
	vita dell'utente e della famiglia, tra gli altri: trattamenti	
	di fisiokinesiterapia e riabilitazioni motorie e neuromoto-	
	rie, nonché trattamenti fisioterapici di qualsiasi specie an-	
	che ambulatoriali, inclusi i trattamenti di psicomotricità e	

	logopedia, servizi di assistenza materiale e di aiuto alle	
	persone;	
	- la gestione di servizi territoriali di assistenza socio sa-	
	nitaria ed educativi (consultori, centri di salute mentale,	
	di servizi di riabilitazioni, centri di trattamento delle di-	
	pendenze, centri aggregativi per problematiche inerenti ai	
	minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, pro-	
	fughi ed esuli politici nonchè inerenti all'infanzia, all'a-	
	dolescenza, alla donna e alla famiglia);	
	- l'assistenza residenziale e semiresidenziale: gestione di	
	centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto,	
	centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni per anziani,	
	minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immi-	
	grati, soggetti con dipendenze, di comunità alloggio, ca-	
	se-famiglia, gruppi appartamento, strutture residenziali in	
	genere sia di natura sociale che sanitaria a favore di sog-	
	getti svantaggiati minori, donne in difficoltà, disabili,	
	malati psichici, mamme con figli, anziani, immigrati. La ge-	
	stione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri	
	specializzati;	
	- la gestione di servizi educativi (tra gli altri asilo nido,	
	ludoteche servizi di informazione, orientamento, formazione	
	per emigranti);	
	- l'assistenza specialistica ambulatoriale;	
	- l'assistenza post-protetica volta alla correzione e alla	

	compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conse-	
	guenti a patologie o lesioni; al potenziamento delle abilità	
	residue nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito;	
	- la gestione di attività volte alla pratica di attività	
	sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamen-	
	ti rieducativi, correttivi e riabilitativi;	
	- l'assistenza scolastica (di base, specialistica, e di inte-	
	grazione scolastica) ai soggetti portatori di handicap e sog-	
	getti svantaggiati e servizi di trasporto scolastico ed ex-	
	trascolastico (presso centri e strutture riabilitative), com-	
	preso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza;	
	- la promozione e gestione di attività ricreative e sportive	
	a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in pale-	
	stra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di im-	
	piantare tali strutture ex novo;	
	- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carat-	
	tere ludico e animativo e finalizzati al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo li-	
	bero (vacanze per minori ed adolescenti, campi estivi), la	
	cultura ed il turismo sociale;	
	- l'attività di formazione e di consulenza nel campo di atti-	
	vità della società.	
	La Cooperativa potrà inoltre, nei limiti stabiliti dalla nor-	
	mativa, espletare le attività connesse utili al raggiungimen-	
	to dello scopo mutualistico, in particolare attività di ser-	

	vizi alle persone volti a migliorare e garantire una maggiore	
	fruibilità della vita ed alleviare situazioni di svantaggio,	
	attraverso l'offerta tra gli altri dei seguenti servizi:	
	- analisi e studi di settore per valutare l'efficienza del	
	sistema sanitario;	
	- analisi dei fattori di rischio ambientali sulla salute;	
	- promozione campagne prevenzione sanitarie;	
	- la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazio-	
	ne sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e	
	stili di vita positivi per la salute;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione ed anima-	
	zione della comunità locale entro cui opera, al fine di ren-	
	derla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'ac-	
	coglienza delle persone in stato di bisogno ed aperta alle	
	problematiche riguardanti il disagio giovanile, i minori a	
	rischio, i tossicodipendenti, gli handicappati, gli alcoli-	
	sti, gli anziani, i condannati ammessi alle misure alternati-	
	ve alla detenzione, nonchè attuare, sia direttamente sia in-	
	direttamente, iniziative di informazione e di sensibilizza-	
	zione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui pro-	
	cessi dell'inclusione sociale;	
	- stimolare attività di promozione e rivendicazione dell'im-	
	pegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svan-	
	taggiate e di affermazione dei loro diritti, nonchè di studio	
	e progettazione di interventi di prevenzione sociale nel cam-	

	po del disagio giovanile e dell'emarginazione.	
	La Cooperativa inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera	
	b) della l. 381/991, ha per oggetto l'assunzione e l'esecu-	
	zione di lavori nel campo:	
	- della pulizia, sanificazione, igienizzazione e disinfesta-	
	zione di strutture proprie e di terzi sia pubbliche che pri-	
	vate;	
	- della Gestione Affissioni manifesti e campagne pubblica-	
	rie;	
	- della gestione di servizi cimiteriali, servizi di esumazio-	
	ne, inumazioni, estumulazioni, tumulazioni, traslazione e	
	servizi di luci perpetue;	
	- della gestione mense pubbliche e private, centri cottura,	
	servizio trasporto e consegna pasti;	
	- della piccola manutenzione di aree pubbliche e private;	
	- della gestione e manutenzione aree verdi;	
	- della gestione di attività di facchinaggio, parcheggio,	
	portierato, custodia e sorveglianza non armata;	
	- della gestione di attività di call center per enti pubblici	
	e privati;	
	- della gestione di servizi hostess ed interpretariato;	
	- assistenza consulenza ed organizzazione di congressi ed e-	
	venti, mostre e fiere;	
	- della gestione di laboratori didattici, artistico culturali,	
	artigianali e di fattorie sociali.	

	- la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso	
	la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri,	
	anche in forma elettronica;	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la cooperativa potrà:	
	- svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli	
	scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;	
	- partecipare a gare d'appalto, sia pubbliche che private,	
	protocolli, patti e convenzioni finalizzati a sostenere il	
	consolidamento e lo sviluppo della cooperativa e/o alla pro-	
	mozione di nuova cooperazione sociale, di consorzi, di asso-	
	ciazioni, gestire attività di ricerca, formazione e addestra-	
	mento, realizzate anche in collaborazione con la regione Cam-	
	pania e con il fondo sociale europeo, volto a stimolare e ad	
	accrescere la conoscenza e la coscienza cooperativistica,	
	nonchè a promuovere specifiche competenze e professionalità	
	dei soci e di quanti partecipano all'attività della coopera-	
	tiva;	
	- assumere iniziative tese a favorire lo sviluppo e la pro-	
	duttività sociale della attività lavorativa della cooperativa	
	anche commercializzandone i servizi ed offrendoli a terzi, i-	

	vi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite	
	gare d'appalto e licitazioni;	
	- promuovere e stabilire accordi con altri enti ed istituti	
	pubblici, privati ed ecclesiastici, nazionali ed esteri, che	
	abbiano identiche finalità e che comunque svolgono attività	
	di interesse comune;	
	- aderire a consorzi tra cooperative similari che operano an-	
	che in sedi diverse al fine di favorire la diffusione del pa-	
	trimonio di esperienze ed individuare momenti di servizio e	
	di coordinamento comuni;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese cooperative e società, anche finan-	
	ziarie, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361	
	del codice civile, e sempre con esclusione espressa delle at-	
	tività di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui al-	
	la legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e	
	quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo	
	non esclusivo;	
	il tutto in forma diretta e/o in appalto o convenzione con	
	enti pubblici o privati in genere;	
	- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del-	
	l'art. 2545-septies c.c.;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimen-	
	to del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa	

	aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	- avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge,	
	sia regionali che nazionali e comunitarie.	
	Le attività sopradette: non potranno essere esercitate con-	
	temporaneamente ove sussistano incompatibilità fissate dalla	
	legge; non potranno essere esercitate in contrasto con le	
	norme che regolano l'esercizio delle attività professionali	
	in genere e in particolare delle attività professionali pro-	
	tette, nè con le norme che fissano riserve di attività, e co-	
	munque gli incarichi saranno espletati da professionisti i-	
	scritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti	
	professionali, ove ricadano in materia che ne presupponga	
	l'appartenenza.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	

lamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa può operare anche con i terzi non soci e tutte le attività ed i servizi sopra indicati potranno essere forniti, oltre che a privati anche ad enti ed amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 6

REQUISITI MUTUALISTICI

La società cooperativa sociale "INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto a limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, nè durante la vita cooperativa, nè successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

	perazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale	
	sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costitu-	
	zione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve esse-	
	re rispettato il principio di parità di trattamento.	
	ARTICOLO 7	
	REGOLAMENTI	
	I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni	
	redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assem-	
	blea ordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 8	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di	
	quote del valore non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero) ciascuno.	
	Pur essendo variabile il valore della quota non potrà mai	
	scendere al di sotto di 25,00 (venticinque virgola zero zero)	
	Euro.	
	Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è	
	quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c. Le quote so-	
	no nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usu-	
	frutto, vincolo o dati in garanzia senza il consenso dell'or-	
	gano amministrativo.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio.	

ARTICOLO 9	
IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO	
Il patrimonio della società è costituito:	
a) dal capitale sociale;	
b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;	
c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e segg. e 2526 c.c.	
ARTICOLO 10	
SOCI	
Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al limite stabilito dalla legge e possono essere ammesse persone fisiche, le persone giuridiche nonchè gli Enti Pubblici e Privati.	
Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, falliti non riabilitati e coloro che esercitano in propria attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che comunque abbiano interessi contrastanti con essa.	
Il socio è tenuto al versamento oltre all'importo della quota	

	sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dal-	
	l'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su propo-	
	sta degli amministratori. Presso la sede sociale si intende	
	eletto il domicilio di ogni socio.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aven-	
	ti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendono	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione pos-	
	sono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini socia-	
	li.	
	I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di	
	impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa	
	partecipando alla formazione degli organi sociali alla defi-	
	nizione della struttura di direzione e conduzione dell'impre-	
	sa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono	
	a disposizione le proprie capacità professionali anche in re-	
	lazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè al-	
	la quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa. In considerazione della peculiare della	
	posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rappor-	
	to instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fi-	

scale, previdenziale ed assicurativo.	
ARTICOLO 11	
AMMISSIONE DEI SOCI	
Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda	
scritta all'Organo di Amministrazione.	
La domanda deve contenere:	
a - la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita	
e residenza e codice fiscale o denominazione sociale del ri-	
chiedente;	
b - la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al	
precedente art. 10;	
c - la indicazione della quota che intende sottoscrivere;	
d - la richiesta motivata di ammissione ad una particolare	
categoria di soci;	
e - la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente	
Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legal-	
mente adottate dagli organi sociali.	
Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati	
sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresen-	
tarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la de-	
liberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
L'Organo Amministrativo, accertato l'esistenza dei requisiti	
di cui all'art. 10 e l'inesistenza delle cause di incompati-	
bilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda,	
tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di	

	tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate,	
	nonchè delle effettive esigenze e necessità della cooperativa.	
	Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deli-	
	berazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro	
	sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante	
	può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	chiedere che sull'istanza si pronunciano i soci riuniti in	
	assemblea.	
	L'assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di am-	
	missione non accolte.	
	Consiglio di Amministrazione a facoltà di richiedere altri	
	documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il	
	consiglio di amministrazione. In caso di rigetto è ammesso il	
	ricorso all'assemblea ordinaria.	
	ARTICOLO 12	
	CATEGORIA DEI SOCI	
	E' possibile articolare i soci in categorie in relazione alla	
	diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al	
	diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità	
	di sua realizzazione.	
	1. soci cooperatori, disciplinati dalla normativa vigente;	
	2. soci volontari, disciplinati dall'art. 2 l. 381/91;	
	3. soci finanziatori, ex art. 2526 c.c.	
	ARTICOLO 13	
	SOCI FINANZIATORI	

	Se ricorrono le condizioni la società può prevedere l'emis-	
	sioni di strumenti finanziari. L'attribuzione di diritti pa-	
	trimoniali e amministrativi ai possessori di strumenti finan-	
	ziari e demandata a regolamenti interni.	
	ARTICOLO 13 BIS	
	SOCI SOVVENTORI	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori.	
	I soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente, sono ricom-	
	presi nella categoria dei soci finanziatori.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di minimo di Euro	
	500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.	
	Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo	
	di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il	
	recesso.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo di Amministrazione il proposto acquirente e l'Organo	
	di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le	

	modalità previste dall'articolo 11 del presente statuto.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo di Am-	
	ministrazione provvederà ad indicarne altro gradito, e in	
	mancaza il socio potrà vendere a chiunque.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea nella qua-	
	le devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto pre-	
	visto per i soci operatori;	
	I soci sovventori hanno diritto ai seguenti voti:	
	1 fino a versamento di capitale pari a Euro 10.000,00;	
	2 fino a versamento di capitale pari a Euro 20.000,00;	
	3 fino a versamento di capitale pari a Euro 30.000,00;	
	4 fino a versamento di capitale pari a Euro 40.000,00;	
	5 per versamento di capitale oltre Euro 40.000,00.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente	

	a quelli degli eventuali possessori di titoli finanziari par-	
	tecipativi, non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci sovventori verranno computati appli-	
	cando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che è stato	
	integralmente utilizzato il capitale conferito dai soci coo-	
	peratori.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che ven-	
	gono attribuiti all'Organo di Amministrazione ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote.	
	Il socio sovventore receduto o escluso avrà diritto al rim-	
	borso del valore delle somme versate ed eventualmente rivalu-	
	tate, indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci	
	precedenti e di quello nell'esercizio nel quale si verifica	

	lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibi-	
	lità previste per i soci operatori.	
	ARTICOLO 14	
	CATEGORIE SPECIALI DI SOCI	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'organo di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a	
	cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	

	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere elet-	
	ti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recede-	
	re in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci co	
	operatori dall'art. 16 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai so-	
	ci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	

	categoria, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla	
	legge e dal presente statuto, deve presentare, sei mesi prima	
	della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Or-	
	gano amministrativo.	
	L'Organo amministrativo dovrà accertare sia il possesso dei	
	requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia	
	l'esito favorevole del periodo di prova, e quindi il rispetto	
	degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento	
	della qualifica professionale al livello prestabilito dalla	
	cooperativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti l'in-	
	serimento nell'impresa, e l'esito favorevole di quest'ultimo.	
	Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negati-	
	vo, e purchè lo stesso intervenga prima della fine del perio-	
	do di prova, ma con un anticipo non superiore a trenta giorni	
	rispetto a tale termine, l'Organo amministrativo esclude il	
	socio in prova dalla società.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso ne-	
	gativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci	
	l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili,	
	le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonchè	
	le previsioni del presente statuto sulla procedura di ammis-	
	sione dei soci cooperatori.	
	Nel caso di esito negativo del periodo di prova, il socio può	
	essere riammesso per un ulteriore periodo di prova, purchè la	

durata complessiva della prova non ecceda i cinque anni.

Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto,
si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e
statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

ARTICOLO 15

DOVERI DEI SOCI

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:

a) al versamento immediato dell'eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;

b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

ARTICOLO 16

TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa.

ARTICOLO 17

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

	Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singo-	
	lo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per	
	causa di morte.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto me-	
	diate lettera.	
	ARTICOLO 18	
	RECESSO	
	Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne	
	domanda motivata.	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura	
	del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accerta-	
	re se essa è fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.	
	Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla leg-	
	ge, quanto perde i requisiti per l'ammissione e nei casi in	
	cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca og-	
	gettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo so-	
	ciale.	
	In caso di durata illimitata della società, permane il dirit-	
	to di recesso del socio, a norma dell'art. 2437, da esercita-	
	re con un preavviso di 180 giorni.	
	Non è previsto recesso parziale del socio.	
	ARTICOLO 19	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla sola li-	

guidazione della quota.

ARTICOLO 20

ESCLUSIONE DEI SOCI

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che :

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. si trovi nella situazione prevista dall' art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
5. svolge attività in contrasto o concorrenza con quella della società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei

	confronti del quale viene assunto un provvedimento di inter-	
	ruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o	
	per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro	
	non subordinato;	
	Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Am-	
	ministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmet-	
	tere al socio e da annotare sul libro dei soci.	
	Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al-	
	l'Assemblea ordinaria.	
	Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribuna-	
	le, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunica-	
	zione.	
	ARTICOLO 21	
	SCIoglimento del rapporto sociale	
	Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o	
	di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel	
	libro dei soci e determinata anche l'immediata estinzione dei	
	rapporti mutualistici in corso.	
	Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estin-	
	gueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.	
	ARTICOLO 22	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE	
	Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso	
	delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha di-	

28 di 46

	ne, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta	
	in più rate entro il termine massimo di anni 5.	
	In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qua-	
	lità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applica-	
	zione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto	
	circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci	
	cooperatori.	
	ARTICOLO 23	
	GLI ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Amministratore unico;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Direttore Generale;	
	- il Collegio sindacale;	
	- il Revisore contabile.	
	ARTICOLO 24	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti da tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mo-	
	ra nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota	
	versata.	
	I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresenta-	

re soltanto da altri soci, che non hanno cariche sociali, mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purchè in Italia e purchè il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

a) lettera o telegramma inviata a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;

b) lettera consegnata a mano ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere firmata in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi, l'Assemblea designa a presiederla il rappresentante di un socio.

ARTICOLO 25

	L'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il	
	numero ed il compenso;	
	- nomina il Direttore Generale fissandone il compenso;	
	- nomina il revisore contabile, se necessario, e ne approva	
	il compenso per tutta la durata dell'incarico;	
	- delibera sulle domande di ammissione ai soci, in caso di	
	rigetto delle stesse da parte del Consiglio di Amministra-	
	zione;	
	- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di e-	
	sclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;	
	- delibera sulle altre materie concernenti la gestione socia-	
	le, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte	
	al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonchè sulla	
	responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	entro 120 (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio per	
	l'approvazione del bilancio, ovvero entro centottanta (180)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	

	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio	
	di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richie-	
	sta per iscritto con indicazione della materia da trattare,	
	dal Collegio Sindacale, se previsto, o da almeno un quinto	
	dei soci.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	15 giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione dell'Assemblea deve eseguirsi mediante avviso	
	da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno	
	15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.	
	L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare,	
	l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e	
	dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza del-	
	l'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa vali-	
	damente costituita quando siano presenti o rappresentati tut-	
	ti i soci aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e	
	tutti i sindaci effettivi, se nominati, dalla cooperativa.	
	L'assemblea può tenersi, anche con interventi dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video	
	conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo col-	
	leggiare ed i principi di buona fede e di parità di tratta-	
	mento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di con-	
	vocazione i luoghi audio/video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi	

	ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il	
	presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corri-	
	spondenza secondo le modalità operative previste nello speci-	
	fico regolamento.	
	L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:	
	a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corri-	
	spondenza;	
	b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda	
	di voto;	
	c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il ter-	
	mine entro il quale deve pervenire al destinatario;	
	d) la o le deliberazioni esposte per esteso.	
	E' per tanto necessario che: sia consentito al presidente	
	dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo	
	posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta	
	per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione; venendo al-	
	tresi consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione	
	e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussio-	
	ne e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	Delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo sciogli-	

	mento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquida-	
	tori.	
	ARTICOLO 26	
	ASSEMBLEA DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'Assemblea dei soci è regolamentata dalle disposizioni del	
	codice civile.	
	ARTICOLO 27	
	ASSEMBLEA SEPARATA DELLE CATEGORIE DEI SOCI	
	In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o	
	per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee	
	separate.	
	L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà	
	indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.	
	ARTICOLO 28	
	ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI E RAPPRESENTANZA	
	La società può essere amministrata da un amministratore unico	
	ovvero da un Consiglio di Amministrazione, come appresso me-	
	glio disciplinato.	
	Qualunque sia il sistema di amministrazione l'organo ammini-	
	strativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazio-	
	ne ordinaria e straordinaria della società ed è ad esso ri-	
	servato il compimento degli atti di gestione e di tutti gli	
	atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la	
	legge e lo statuto riservano all'assemblea.	

	La rappresentanza della società compete all'amministratore u-	
	nico o al presidente del Consiglio di amministrazione (secon-	
	do quanto previsto al successivo articolo 34) senza limita-	
	zioni ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti	
	dei poteri delegati, nei limiti della delega. L'organo ammi-	
	nistrativo può delegare direttori generali, amministrativi e	
	tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per catego-	
	ria di affari.	
	Non possono essere nominati alla carica di Amministratori e,	
	se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.	
	L'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci al-	
	l'atto della nomina. Gli amministratori sono tenuti ad osser-	
	vare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.	
	ARTICOLO 29	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio	
	di Amministrazione, esso è composto da non meno di tre e non	
	più di cinque componenti, eletti fra i soci dell'assemblea.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggi-	
	bili e sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzioni, salvo	
	che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire	
	che a loro vengano riconosciuti gettoni di presenza. I consi-	

	glieri nominano, per la redazione dei verbali, un segretario	
	che può essere anche estraneo al Consiglio.	
	ARTICOLO 30	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I POTERI	
	Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo	
	quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:	
	- nomina occorrendo, i membri dei Comitati Esecutivo.	
	ARTICOLO 31	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELEGA DEI POTERI	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri	
	nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:	
	- al Comitato Esecutivo;	
	- ad uno o più dei propri membri.	
	Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali in-	
	caricati di compiere gli atti o categorie di atti espressa-	
	mente indicati nella delibera di nomina. Le deliberazioni del	
	Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.	
	ARTICOLO 32	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADUNANZE	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede legale	
	od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera e/o fax almeno	

	tre giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere con-	
	vocato in un termine più breve, purchè non inferiore ad un	
	giorno, per telefax, o posta elettronica, semprechè i Consi-	
	glieri siano preventivamente informati degli argomenti da	
	trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Con-	
	siglio si tengono per teleconferenza o videoconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possono essere identifi-	
	cati e sia loro consentito seguire la discussione e interve-	
	nire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron-	
	tati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si consi-	
	dera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il	
	segretario che redige il verbale della riunione.	
	E' ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già	
	definite per l'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 33	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERAZIONI	
	Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di	
	formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convo-	
	cazione, quando sono presenti o partecipano alla formazione	
	delle deliberazioni stesse su tutti i consiglieri ed i sinda-	
	ci effettivi, ove nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in for-	
	ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali	

che, trascritti in apposito libro vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 34

IL PRESIDENTE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del Vice presidente.

Il Presidente, potrà conferire speciale procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure a terzi determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da Pubblica Amministrazione e da privati, pagamenti di ogni natura e da qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di qualunque grado di giurisdizione.

ARTICOLO 35		
IL DIRETTORE GENERALE		
	Qualora sia stato nominato un Direttore generale, a questi	
	possono essere attribuiti tutti i poteri per l'ordinario e	
	straordinario svolgimento dell'attività sociale. Il Direttore	
	Generale dovrà relazionare sulla sua attività al Consiglio di	
	Amministrazione.	
ARTICOLO 36		
COLLEGIO SINDACALE		
	Ricorrendone i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c. o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il controllo	
	della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da	
	tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assem-	
	blea ordinaria ai sensi dell'art. 2543 c.c. la quale ne de-	
	termina il compenso in misura non inferiore ai minimi delle	
	tariffe professionali e designa altresì il Presidente.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleg-	
	gibili.	
	I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro	
	dei revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	

	I poteri del Collegio Sindacale sono quelli individuati dal	
	Codice Civile.	
	Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la	
	cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di ri-	
	schio.	
	Ai fini della nomina del Collegio Sindacale ciascun socio	
	potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i	
	candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i	
	candidati alla carica di Sindaco supplente.	
	I tre Sindaci effettivi e i due supplenti saranno nominati	
	dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	ARTICOLO 37	
	IL CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso in cui la cooperativa non è tenuta alla nomina del	
	collegio sindacale ovvero vi sia obbligata ma faccia ricorso	
	al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è	
	svolto da un revisore contabile o da una società di revisione	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assem-	
	blea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il	
	corrispettivo spettante al revisore o alla società di revi-	
	sione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	

	relativa al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore contabile:	
	a) verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare	
	tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione	
	nelle scritture contabili dei fatti di gestione.	
	b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.	
	c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.	
	Al revisore contabile si applicano le disposizioni degli	
	artt. 2409 - bis e s. c.c.	
	ARTICOLO 38	
	IL BILANCIO DI ESERCIZIO	
	Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori	
	al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i do-	
	cumenti giustificativi almeno trenta giorni prima di quello	
	fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.	
	Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le	
	relazioni degli amministratori, del revisore contabile, se	
	previsto e dei sindaci (se nominati), nella sede della so-	
	cietà durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e	
	finchè non sia approvato.	
	Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla	

	destinazione degli utili come segue:	
	1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà	
	destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci	
	cooperatori.	
	2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fon-	
	di mutualistici per le finalità e con le modalità di cui al-	
	l'art. 11 L. n. 59/1992.	
	3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del	
	capitale sociale.	
	4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fis-	
	sato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui al-	
	l'art. 2514 c.c.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle prece-	
	denti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria	
	indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c.	
	E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimo-	
	nio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebita-	
	mento.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra soci coopera-	
	tori sia durante la vita sociale che successivamente allo	
	scioglimento.	
	In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la	
	totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla	
	riserva legale fermo quanto previsto ai punti 1) e 2) del	
	precedente comma.	

	ARTICOLO 39	
	I RISTORNI	
	I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attri-	
	buire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche	
	loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze	
	economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.	
	L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in rela-	
	zione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche	
	svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto eco-	
	nomico del bilancio da presentare all'approvazione della As-	
	semblea dei soci.	
	L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne de-	
	termina i corrispondenti termini e modalità scegliendo al-	
	l'interno dei seguenti criteri.	
	1. liquidazione diretta immediata o rateizzata	
	2. aumento gratuito di capitale sociale	
	3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.	
	I ristorni sono disciplinati in modo compiuto dai regolamenti	
	interni.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 40	
	SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art.	
	2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per	
	la perdita del capitale sociale.	

	In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci	
	determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico	
	o più liquidatori.	
	In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, de-	
	dotti il capitale versato e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art.	
	11, 5° comma L. n. 59/1992.	
	FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI	
	ARTICOLO 41	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-	
	nato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la	
	C.C.I.A.A. del luogo in cui la società cooperativa ha sede	
	legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel	
	caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligen-	
	te, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la	
	società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le	

	esclusioni di legge.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	ARTICOLO 42	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono	
	le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e se-	
	guenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventual-	
	mente disciplinano la cooperativa in oggetto.	
	Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	Firmato: Rita Festa, Lucia Buono (sigillo).	

46 di 46